

ALLEGATO "A"**STATUTO "CENTRO MISSIONI SAN PIO DA PIETRELCINA ETS"****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata " Centro Missioni San Pio da Pietrelcina " *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Foggia, Piazza Immacolata n. 6 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La variazione di sede legale nello stesso Comune deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

finalità civiche, di beneficenza, di solidarietà e di utilità sociale, mediante lo

svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato. Il **“Centro Missioni San Pio da Pietrelcina ETS”** esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera n.r.u.v, del D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione Centro Missioni San Pio da Pietrelcina opera nel campo della beneficenza, della solidarietà, della tutela dei diritti civili, della promozione culturale e della formazione, sostenendo progetti umanitari e di scolarizzazione a favore di persone svantaggiate, nella più ampia accezione, di qualunque credo religioso, condizione o etnia, per migliorarne le condizioni sociali, culturali, ambientali ed economiche.

ATTIVITA'

A) L'attività sarà rivolta con particolare attenzione ai paesi africani ed a tutti i contesti in cui operano i missionari i quali rappresentano i veri pilastri della carità. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera n) del D.lgs 117/2017, l'Associazione opererà nel campo della cooperazione internazionale, sostenendo studi di fattibilità e progetti di sviluppo rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali di quei paesi poveri, in collaborazione con altri Enti e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della legge 125 dell'11/8/2014.

B) L'Associazione sarà impegnata a sostenere beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo (art 5 comma 1 lettera u) D.lgs 117/2017).

C) In particolar modo l'Associazione si impegna a promuovere azioni

concrete, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, di attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose, sia nazionali sia estere ivi compresa l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) dell'art 5 comma 1 D.lgs 117/2017,

D) L'Associazione sarà impegnata nella promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Attività svolta tramite l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo; la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale (art.5 lett.v) D.lgs 117/2017)..

E) L'Associazione svolgerà assistenza gratuita e primaria accoglienza a persone bisognose di vitto, alimenti, vestiario, igiene e cure mediche con particolare riferimento ai servizi mensa e distribuzione pasti (art.5 comma 1 lettera u) D.lgs 117/2017).

Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi, ai sensi dell'art 5 comma 1 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione avrà cura di promuovere, sostenere, organizzare progetti di solidarietà e beneficenza di raccolta fondi e di assistenza sociale, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri; svolgere attività di informazione e divulgazione dei fini propri del Centro Missioni

San Pio da Pietrelcina **ETS** attraverso giornali e riviste cartacee, telematiche e mediatiche in genere propri o di terzi. Per i predetti scopi Il Centro Missioni San Pio da Pietrelcina **ETS** potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni. Il **“Centro Missioni San Pio da Pietrelcina ETS”**, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, **che siano secondarie e strumentali** alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente e secondo quanto previsto dal DM 19.5.2021.

Il **“Centro Missioni San Pio da Pietrelcina ETS”**, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il **“Centro Missioni San Pio da Pietrelcina ETS”** può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono

contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 6) Gli aderenti soci, persone fisiche, dell'Associazione si distinguono in: A) Soci volontari che svolgono attività gratuitamente senza alcuna retribuzione ed eventualmente solo rimborso spese documentate (ai sensi dell'art. 17 Dlgs 117/2017); B) Soci lavoratori retribuiti che possono essere dipendenti, collaboratori o professionisti. L'Associazione, per i soci volontari e per i terzi volontari, stipulerà una polizza assicurativa RC ed istituirà il Registro dei Volontari. **La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.**

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. L'Associazione garantisce l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'effettività del rapporto associativo. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci minorenni in assemblea esercitano il loro diritto di voto attraverso i genitori o il tutore legale, che rappresentano il minore

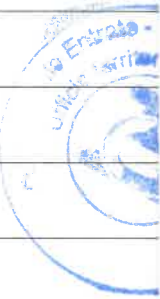
ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a



quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale, dei Revisori o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail,) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario



verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 24 del D.lgs 117/2017. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo. In ogni caso per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs 117/2017.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un

massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti: il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario..

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la obbligatoria ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati)

e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Segretario è nominato dal Consiglio

Direttivo

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci, dei Revisori o Revisore Unico qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge (art.30 del D.lgs 117/2017), si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Assemblea può, comunque, nominare un Sindaco Revisore Unico.

Il Collegio dei Sindaci o dei Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci e dei Revisori o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci e dei Revisori o Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci, Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato.



degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Tutto quanto sopra nei limiti consentiti agli ETS in ordine al D.Lgs 117/2017.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, deliberate dal Consiglio Direttivo, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci all'Associazione nonché il Registro dei Volontari.

I libri sociali dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia richiesta.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere, secondo gli schemi ministeriali ETS, quanto segue:

a) stato patrimoniale; b) rendiconto gestionale; c) relazione di missione oppure entro i limiti previsti dal D.lgs 117/2017 e sue successive modificazioni, è possibile redigere il rendiconto per cassa. E' opportuno, altresì, redigere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione, qualora beneficiaria del contributo del cinque per mille dell'IRPEF, redige e pubblica sul proprio sito internet, o sul sito della rete associativa di appartenenza, entro i termini di legge, apposito rendiconto e relazione illustrativa sull'utilizzo delle somme percepite, ai sensi della normativa vigente."

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione, qualora non venga raggiunta la maggioranza richiesta l'assemblea potrà decidere in seconda convocazione con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, il parere positivo dell'Ufficio RUNTS sentito il Ministero del Lavoro di cui al citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) L'Associazione assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione previsti dal D.lgs 117/2017, con particolare riferimento ai contributi pubblici e al cinque per mille. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

Broccato Aldo

Aldo Broccato

Mangiacotti Raffaele

Raffaele Mangiacotti

Sanzone Carmine

Carmine Sanzone

Totaro Donato

Donato Totaro

Maddalena Salvatore

Salvatore Maddalena

Francavilla Rosa

Rosa Francavilla

Lecce Matteo

Matteo Lecce

Di Maggio Antonio

Antonio Di Maggio

1^a ORIGINALE



07 APR 2025

REGISTRATO A MANFREDONIA IL

AL N. 123 SEAI E 3

ESATTI € Atto RSENI E



L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michela GAMMAROTA)